


N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. promossa da:

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
(C.F. _____), elettivamente domiciliata al _____ in
_____ presso lo studio del difensore avv. _____

ATTRICE

contro

P. IVA _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato alla
_____ presso lo studio del difensore avv. _____, con
domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. _____

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del _____

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato. _____ ha convenuto davanti all'intestato Tribunale _____ al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"in via preliminare, concedere, ex art. 615 co. 1 periodo 2° ed art. 625 co. 2 c.p.c. ed inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui al precetto notificato alla _____ in data _____, ossia della sentenza n. _____ del Tribunale di Foggia – II Sezione Civile e pubblicata in data _____.

- nel merito, accertare e dichiarare la valenza di condanna generica della pronuncia sugli interessi convenzionali di cui alla suddetta sentenza n. _____ Tribunale di Foggia -posta a base del precetto de quo- e, pertanto, l'insussistenza di valido titolo esecutivo per l'esecuzione forzata ed il prodromico atto di precetto ex artt. 474 e 480 c.p.c., nonché l'insussistenza del diritto del precettante _____ all'intimata refusione delle spese di registrazione della sentenza, e, per l'effetto, dichiarare itegittimo ed inefficace l'atto di precetto notificato a mezzo posta dal _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data _____ con _____

conseguente condanna di esso precettante al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'opponente

L'opponente, a fondamento dell'opposizione, ha proposto i seguenti motivi:

1) *valenza di condanna generica della pronuncia sugli interessi convenzionali e, pertanto, insussistenza di valido titolo esecutivo per l'esecuzione forzata ed il prodromico atto di precetto ex artt. 474 e 480 c.p.c.*

Sostiene a riguardo l'opponente l'insussistenza del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata e dell'atto di precetto sul presupposto che la sentenza -notificatole a mezzo posta in data 1- n. emessa dal Tribunale di Foggia – II Sezione Civile, rep.n. , in data pubblicata in data , e munita di formula esecutiva in data 1, non abbia valore di titolo esecutivo ma di mera condanna generica, in quanto non statuirebbe sull'entità degli interessi convenzionali, sul tasso da applicare e sui criteri per il relativo computo.

La misura degli interessi, sempre secondo la tesi dell'opponente non sarebbe determinabile per mezzo di un mero calcolo aritmetico e neppure il richiamo nella anzidetta sentenza agli interessi convenzionali consentirebbe l'esperimento dell'interpretazione *extra testuale*, poiché nel corso del precedente giudizio di opposizione al d.i. concluso con la sentenza *de qua* non vi era stata alcuna trattazione.

Con il secondo motivo di opposizione lamenta

2) *insussistenza del diritto alla refusione delle spese di registrazione della sentenza, nella quale si è, invece, disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.*

Sostiene l'opponente che, premesso che le suddette spese debbano essere ripartite pro quota di 1/3 per ciascuna parte del giudizio di opposizione, avendo il giudice disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in ogni caso esse non sono dovute non avendo l'opposta precettante né asserito né provato di avere in concreto provveduto al pagamento delle stesse.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico il quale società incorporante ha sostenuto che l'allora già dalla fase monitoria, a compiuta prova del titolo fondante la sua pretesa creditoria nei confronti dell'odierna opponente, aveva depositato ampia documentazione, tra cui copia conforme all'originale dell'estratto del libro "Lista Movimenti", dalla data di erogazione del finanziamento n. sino all'estinzione del medesimo, e il contratto di finanziamento ivi menzionato stipulato tra e i coniugi e

Ha aggiunto che il richiamato art. 8 delle Condizioni Generali di Finanziamento n. denominato "*Mancato o ritardato pagamento delle rate*", prevede già di per sé la pattuizione circa la misura e l'applicazione degli interessi di mora, che non è stata oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado.

In ordine alle spese di registrazione del titolo parte opposta ha esposto che, "*premessa la legittimità della richiesta, non sarà oggetto di richiesta nella eventuale fase esecutiva*" ed ha così concluso: "*Rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale, da liquidare anche in via equitativa*".

Con ordinanza cautelare del , è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo formulata da parte opponente. L'ordinanza è stata oggetto di reclamo davanti al Collegio e rigettato in data

La causa, istruita con prove documentali, all'udienza del _____, precisate le conclusioni, è stata discussa oralmente dalle parti in pari data e decisa con sentenza letta in udienza.

Il principale motivo di opposizione riguarda la sostenuta *valenza di condanna generica della pronuncia* (posta a base del precetto n.d.r.) *sugli interessi convenzionali e, pertanto, insussistenza di valido titolo esecutivo per l'esecuzione forzata ed il prodromico atto di precetto ex artt. 474 e 480 c.p.c.* Va anche in questa sede ribadito che il titolo giudiziale posto a base del precetto opposto ovvero la sentenza n. _____ con la quale, previa revoca del d.i. opposto, gli oppositori _____ e _____, sono stati condannati in solido, a versare alla società opposta la somma di € _____ oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo, non contiene affatto una condanna generica.

L'art. 278, 1° co. cpc, stabilisce che "Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo proseguiva per la liquidazione".

La condanna generica, dunque, è la pronuncia con cui il giudice riconosce l'esistenza dell'"an", del diritto ad una determinata prestazione, ma non ne determina il quantum, cioè non effettua la relativa liquidazione, rimessa ad altro giudizio.

La condanna generica può essere pronunciata non ad iniziativa del giudice ma come stabilisce l'art. 278 cpc occorre l'istanza di parte. Come ha ricordato il Collegio, in sede di reclamo avverso l'ordinanza cautelare emessa in corso di causa, "per principio giurisprudenziale pacifico, se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di danaro determinata o determinabile (cd. condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'an debeat (cd. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeat, accogliendo la domanda ovvero respingendola in caso contrario (cfr., tra le tante, Cass. 2022/n. 9952; Cass. 2022/n. 8581)".

Non risulta dal titolo posto a fondamento del precetto che la domanda, introdotta col ricorso monitorio del 2014, dall'odierna opposta, fosse limitata alla sorte capitale o che comunque in relazione agli interessi vi fosse richiesta di demandare la quantificazione a un diverso giudizio.

Il giudice sulla base della domanda ha compiutamente provveduto e condannato al pagamento di euro _____, oltre interessi, facendo esplicito riferimento, in motivazione agli interessi convenzionali che sono quelli stabiliti dalle parti nell'accordo negoziale di finanziamento intercorso tra le parti ben presente negli atti del processo e spesso richiamato nella sentenza.

Il titolo giudiziale azionato inoltre, contrariamente a quanto sostiene l'opponente non richiede affatto un'interpretazione sulla base di elementi extra testuali.

Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto la maggiorazione degli interessi convenzionali di mora come determinati nell'art. 8 dell'allegato contratto di finanziamento _____ la cui quantificazione è possibile a mezzo di un mero calcolo aritmetico.

La sentenza n. _____ non necessita pertanto di alcuna indagine di merito supplementare che la privi dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art. 474 c.p.c.

Il credito è stato infatti determinato nel suo ammontare, sulla base del contratto inter-partes incluso il concordato tasso di interesse.

Ed infine, la prospettata mancata discussione e trattazione degli interessi convenzionali e del relativo computo nel corso del giudizio che ha portato alla formazione del titolo azionato è priva di qualsivoglia rilevanza sotto il profilo giuridico. Degli interessi convenzionali non si è discusso perché non erano evidentemente oggetto del contendere e non necessitavano dunque di alcun esame giudiziale.

In ogni caso anche ammesso e non concesso che la sentenza sia affetta da asserto vizio di ultra petizione, in quanto il giudice avrebbe condannato al pagamento degli interessi convenzionali senza che vi fosse stata richiesta dell'opposta, e che gli anzidetti interessi non siano determinabili sulla base della sentenza, va evidenziato che non è questa la sede in cui possa discutersene.

Va ricordato che per principio giurisprudenziale di merito e legittimità unanime, in relazione a titolo di formazione giudiziale, non è consentita alcuna contestazione, in sede di opposizione a precetto e

all'esecuzione, fondata su motivi inerenti la formazione del titolo esecutivo o il merito della decisione in esso contenuto: "nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso; ne deriva che in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quei procedimenti" (Cass. 19201/2002).

Il motivo di opposizione esaminato è dunque infondato.

Passando al secondo motivo di opposizione con il quale si è lamentato che non poteva essere intimato il pagamento delle spese di registrazione della sentenza lo stesso è meritevole di accoglimento, in quanto non è possibile chiedere il rimborso di spesa in concreto non sostenuta, tanto che non è stata neppure quantificata tanto che opposta al riguardo ha sostenuto che la spesa inerente la registrazione della sentenza non sarà pretesa in sede esecutiva.

L'atto di precetto, in definitiva, è valido ed efficace, ad eccezione della parte in cui è intimato il pagamento della spesa di registrazione della sentenza.

Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate per tutte le attività difensive espletate, anche in sede di reclamo, nella misura indicata nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, facendo applicazione dello scaglione di riferimento, esclusa la fase della istruzione ed attuata la riduzione del 50%, in ragione della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie l'opposizione per quanto di ragione come da motivazione;
- dichiara valido ed efficace il precetto opposto ad esclusione della parte in cui è intimato il pagamento della spesa di registrazione della sentenza.
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € _____ per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e i.v.a., c.p.a. come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Foggia, 20.6.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosella Anna Modarelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 20 GIU 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicola Fernando MUZIO